



2. LE PUNIZIONI FISICHE E UMILIANTI



20. Prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato, con riferimento al proprio Commento Generale n. 8 (2006) sul diritto del minore alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le proprie Raccomandazioni precedenti (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 35) e sollecita l'Italia a:

- (a) vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali, anche leggere, in ogni contesto;
- (b) sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minorenni;
- (c) promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative, di accudimento e disciplina dei minorenni.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 20

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha definito le punizioni corporali come "qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve". Nell'elencazione casistica vengono identificate condotte di "punizione" ed "umilianti" le seguenti: "picchiare", "schiaffeggiare", "sculacciare". Si afferma poi che la condotta censurabile può anche consistere, per esempio, nel dare calci, scossoni, spintoni al minore o opporre graffiare, pizzicarlo, morderlo, tirargli i capelli o le orecchie. Non meno umilianti vengono considerate le condotte che minano profondamente la sicurezza interiore del minore, obbligando per esempio lo stesso a permanere in posizioni scomode, provocandogli bruciate, ustioni o costringendolo con la forza ad ingerire qualcosa. Il Comitato ONU ritiene che la punizione corporale, come pure altre forme di punizioni, ancorché non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti e pertanto incompatibili con le disposizioni della CRC. Nel presente Rapporto non si intende solo ricordare che la diffusione del fenomeno riguarda tutto il mondo, ma atteso che le precedenti raccomandazioni sono rimaste ad oggi prive di risposta, si intende richiamare con maggior forza l'attenzione sulla realtà italiana: nell'ottica delle riforme resesi necessarie per contenere il fenomeno della



violenza intrafamiliare, ed in generale sociale, non può non tenersi conto del fenomeno dell'abuso dei mezzi di correzione che trova nella norma dell'art. 571 c.p. la sua espressione giuridica nazionale, norma che si presenta oramai inadeguata e intesa quasi come refuso di un'epoca oramai lontana. Forte l'esigenza, dunque, di adeguate risposte alla domanda di tutela.

Come già espresso nel 12° Rapporto CRC³², si stima che circa il 65% dei minorenni di età compresa tra 2 e 14 anni abbia subito punizioni corporali (punizioni fisiche e/o aggressioni psicologiche) da parte dei genitori o di altri caregiver³³, mentre sullo sfondo restano i molteplici casi di violenza domestica che hanno condotto l'Italia a numerose condanne da parte della Corte EDU. Anche il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha espresso una raccomandazione in tal senso ribadendo le precedenti³⁴.

Se le punizioni corporali sono esplicitamente proibite in ambito scolastico³⁵ ed anche dall'ordinamento penitenziario³⁶, non così può dirsi in ambito familiare dove ad oggi non sono espressamente vietate: solo a partire dal 1996 la giurisprudenza ha iniziato a considerarle illecite, fermo restando a tutt'oggi il permanere di oscillazioni interpretative. Già la storica Sentenza Cambria del 1996³⁷ ha evidenziato come la formulazione della norma risenta di una realtà familiare impregnata di valori autoritari e patriarcali³⁸, come efficacemente lamentato nuovamente dai Giudici di legittimità del 2005 la Suprema Corte ha prontamente dedotto come non possa più ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi educativi: ciò in ragione della dignità riconosciuta al minorenne, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione

da parte degli adulti. La nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione non può ignorare l'evoluzione del concetto di "abuso sul minorenne". Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l'attuale letteratura e clinica psicologica e psicopatologica qualificano come abuso anche le omissioni di cure e l'abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Nonostante tutte le raccomandazioni ancora oggi l'Italia, dal dettato normativo alle strategie sociali implementate, è carente nell'arginare il fenomeno e preventivamente scoraggiarlo. Nel contrasto generalizzato alla violenza di genere e alla violenza domestica, consentire l'uso della forza a scopi "educativi" è offrire una lettura distorta dei principi familiari, un *imprinting* che non può non sfociare in reazioni adulte di violenza e autoritarismo. È certo dimostrato che le punizioni corporali aumentano nel tempo i problemi comportamentali dei minorenni e non hanno alcun effetto positivo nella successiva evoluzione sociale e familiare dell'individuo³⁹.

Nonostante la Raccomandazione del Comitato ONU, rafforzata dalle raccomandazioni espresse dal Consiglio d'Europa⁴⁰ e da diversi organismi internazionali⁴¹, fra i quali l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁴², e malgrado l'espressa Raccomandazione rivolta all'Italia nell'ambito dell'Universal Periodic Review⁴³, non è stata comunicata alcuna intenzione da parte del Governo di adeguare la normativa. La prevenzione è l'unica chiave per interrompere un circolo vizioso di violenza, ma gli investimenti in questo senso sono ancora fortemente carenti nelle politiche e nei bilanci dei governi. I confini, poi, diventano ancor meno nitidi soprattutto

³² Gruppo CRC, 12° Rapporto CRC, <https://grupprocrc.net/documento/12-rapporto-crc/>

³³ Fonte OMS: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>

³⁴ UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Italy, CRC/C/ITA/CO/3-4, 2011, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FITA%2FCO%2F3-4&Lang=en

³⁵ Cfr. Regolamento Scolastico 1928; Cass. Sez. I ord. 2876 del 29/03/1971: "(...) gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica".

³⁶ Legge 354/1975 (Norme sull'ordinamento Penitenziario), che non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti né il ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari.

³⁷ Suprema Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale - sentenza n.4904/1996.

³⁸ V. Considerazioni dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16491/2005.

³⁹ Fonte OMS: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/corporal-punishment-and-health>

⁴⁰ Cfr. la campagna 2008 del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali: <http://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment>.

⁴¹ Il 17 luglio 2013 il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), istituito presso il Consiglio d'Europa, aveva dichiarato ammissibile la denuncia presentata nei confronti dello Stato Italiano dall'Associazione per la protezione di tutti i bambini (APPROACH), per violazione dell'art. 17, parte II, lettera b, della "Carta Sociale Europea" e del relativo "Protocollo addizionale".

⁴² Si veda il Rapporto ONU (2006): <http://www.unicef.it/doc/2780/publicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-suibambini.htm>.

⁴³ "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <http://www.upr-info.org/database/>



in ordine all'abitudine (o continuità) della condotta, requisito ritenuto necessario nel reato di maltrattamenti; con la conseguenza che ove la condotta correttiva che giunga ad essere lesiva, si concretizzi in un unico episodio, nel quale il reo costringa il sottoposto "per punizione" ad una condotta assolutamente degradante, umiliante, contraria ad ogni principio di umanità comune a qualsiasi cultura e religione, "viene integrato il reato di abuso di mezzi di correzione e non quello di maltrattamenti in famiglia, che esige l'abitudine della condotta" con una sostanziosa diminuzione edittale della pena. Il discrimine, per la Corte, starebbe nel concetto, sempre in evoluzione, di "abuso sul minore", ovvero nel comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se composte con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare, con ciò aprendo la porta all'idea che la singola condotta non sia lesiva della dignità del minore ancorché posta in essere in eccesso sul mezzo di correzione. Ne deriva, che oltre l'abitudine, l'altro elemento della condotta che viene in esame riguarda una valutazione (caso per caso) dei comportamenti ritenuti "leciti" o meno dalla pubblica coscienza, o meglio ancora dalla moderna psicologia dello sviluppo, con ciò ancor più gravemente restituendo incertezza e vacuità della tutela. Né può trascurarsi che l'abuso è stato inteso, inizialmente, come un comportamento che si concretizza in un danno meramente fisico, mentre oggi lo si qualifica anche in termini di omissione di cure o di abuso psicologico a cui si correla lo scatenarsi di diversi disturbi psichiatrici.

Con sentenza n. 13145/2022 del 03/03/2022⁴⁴ la Suprema Corte (VI Sezione Penale) è tornata ad esprimersi sul punto, affermando ora come *l'ordinamento penale non possa ammettere norme che legittimino il ricorso a forme di violenza, da ritenere di per sé illecite, al di fuori, beninteso, delle cause di giustificazione normativamente previste, a prescindere dalla finalità correttiva - educativa che tali condotte eventualmente sorregga* ed aggiungendo infine che l'utilizzo di metodi coercitivi violenti per finalità educative non è mai consentito e ribadendo come l'eccesso di mezzi giuridicamente le-

citi possa trasformare l'uso in abuso, avendo il legislatore delineato i tratti identificativi della condotta sulla base di un modello di incriminazione che essenzialmente valorizza la precondizione della liceità del mezzo impiegato.

Infine, recentissima la sentenza della Cassazione Penale VI sez. n. 24876/2023 del 08/06/2023⁴⁵ riafferma ancora una volta come condotte connotate da modalità aggressive siano incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo e che questo non debba mai ed in alcun modo compromettere l'armonico sviluppo della personalità del minore. La spinta è chiara. L'intervento legislativo è necessario per sgomberare il campo da strumentalizzazioni normative.

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Parlamento** di adottare una riforma normativa che vieti espressamente ogni possibilità di punizione corporale e violenta anche in ambito familiare e in tutti i luoghi di cura, adeguando in ogni caso le previsioni di pena e sanzioni all'attualità e prevedendo percorsi di rieducazione fattiva;
2. Al **Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero dell'Istruzione e del Merito** di potenziare gli interventi di sostegno alle situazioni di criticità delle famiglie fragili, con home visiting, quali strumenti di supporto alla genitorialità positiva, e di promuovere azioni di sensibilizzazione nelle scuole e con la comunità educante rispetto all'educazione positiva, per far sì che le punizioni corporali, così come le altre forme di violenza nei confronti dei minorenni siano conosciute e riconosciute da chi si occupa di bambini/e, ragazzi/e;
3. Al **Governo** di impegnarsi a misurare i progressi rispetto al tema delle punizioni corporali includendo l'indicatore SDG 16.2.1 nelle statistiche nazionali.

⁴⁴ Si veda riferimento alla Cass. pen., sez. VI, 03 marzo 2022 (dep. 6 aprile 2022), n. 13145 in <https://www.njus.it/news/2448/jus-corrigendi-l-uso-della-violenza-per-fini-correctivi-o-educativi-non-e-mai-consentito/>

⁴⁵ Si veda riferimento alla Cass. pen. sez. VI, 8 giugno 2023 n. 24876, <https://canestrinilex.com/risorse/scopo-educativo-non-permette-condotte-violente-cass-2487623>